



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 08 del 30.06.2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI -**

L'anno duemilaventi, **addì 30** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	GAETANO GIANLUCA	P
4	D'AGOSTINO ROSA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
7	DI TOMMASO ANTONIO	A
8	STUCCI ALEX	P
9	MUMOLI SABATINO	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	A
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	A

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Dott. Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. »

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*;

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 9 del 05/05/2009, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

VISTO l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate Comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

TENUTO CONTO che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160-Legge di Bilancio 2020“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” comma 2)**, il quale prevede, **per l'esercizio 2020, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 È DIFFERITO AL 31 LUGLIO 2020;**

DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Generale delle Entrate che si compone di n. 56 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- di approvare** il Regolamento Generale delle Entrate composto da 56 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto** che il nuovo Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

3. **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
4. **di dare atto**, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

DELIBERA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

San Ferdinando, 10.06.2020

*Il Responsabile Del Servizio Finanziario e Tributi
f.to Dr. Antonino Gulli*

*Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata
esprime*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 10.06.2020

*Il Responsabile Del Servizio Finanziario e Tributi
f.to Dr. Antonino Gulli*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 10.06.2020

*Il Responsabile Del Servizio Finanziario e Tributi
f.to Dr. Antonino Gulli*



Comune di San Ferdinando
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n.08 del 30.06.2020

In vigore dal 1° gennaio 2020



INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2 – Individuazioni delle entrate
- Articolo 3 – Regolamenti delle singole entrate
- Articolo 4 – Aliquote e tariffe
- Articolo 5 – Comunicazioni di atti e notizie
- Articolo 6 – Agevolazioni

Titolo II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7 – Forma di gestione
- Articolo 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Articolo 9 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 10 – Attività di controllo
- Articolo 11 – Interrelazioni tra servizi ed uffici Comunali
- Articolo 12 – Rapporti con i cittadini
- Articolo 13 – Notificazione degli atti

Capo II – Riscossione delle entrate tributarie

- Articolo 14 – Riscossione
- Articolo 15 – Regole generali per la riscossione coattiva
- Articolo 16 – Azioni cautelari ed esecutive

TITOLO III – DILAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE E SANZIONI

- Articolo 17 – Dilazione dei debiti non assolti
- Articolo 18 – Limiti di esenzione per riscossione
- Articolo 19 – Rimborsi entrate tributarie
- Articolo 20 – Accollo
- Articolo 21 – Compensazione
- Articolo 22 – Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio
- Articolo 23 – Compensazione su proposta d'ufficio
- Articolo 24 – Interessi
- Articolo 25 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Articolo 26 – Sospensione del versamento

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo III - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 27 – Diritto di interpello del contribuente
- Articolo 28 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 29 – Istanza di interpello
- Articolo 30 – Adempimenti del Comune
- Articolo 31 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo IV – AUTOTUTELA

- Articolo 32 – Autotutela – Principi
- Articolo 33 – Autotutela su istanza di parte
- Articolo 34 – Procedimento in autotutela d'ufficio
- Articolo 35 – Contenzioso tributario

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 36 – Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 37 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
- Articolo 38 – Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
- Articolo 39 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 40 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Articolo 41 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 42 – Atto di accertamento con adesione
- Articolo 43 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 44 – Effetti della definizione
- Articolo 45 – Riduzione della sanzione

Capo VI - RECLAMO/MEDIAZIONE

- Articolo 46 – Reclamo/ Mediazione - Ambito di Applicazione
- Articolo 47 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Articolo 48 – Trattazione dell' istanza
- Articolo 49 – Accordo di mediazione
- Articolo 50 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Articolo 51 – Sanzioni
- Articolo 52 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
- Articolo 53 – Provvedimento di diniego
- Articolo 54 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 55 – Disposizioni finali

Articolo 56 – Entrata in vigore



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, contiene la disciplina generale delle entrate del Comune di San Ferdinand (RC), in relazione ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie.

3) Con successivi atti di Giunta e dei Responsabili di Servizio preposti alla gestione delle Entrate potranno essere individuati criteri organizzativi e risorse umane preposte agli adempimenti connessi alla gestione delle entrate.

4) Qualora, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate siano affidati a terzi, le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nei confronti dei terzi affidatari che agiscono, in qualità di concessionari di pubbliche funzioni, quali Uffici del Comune di San Ferdinando (RC), con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

5) Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1) Il presente Regolamento si applica a tutte le entrate comunali, tributarie e non tributarie che siano riscosse in relazione o comunque connesse ad attività proprie dell'Ente.

2) Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

3) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte le entrate che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

4) Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia,

economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

ARTICOLO 3 – REGOLAMENTI DELLE SINGOLE ENTRATE

- 1) Le singole entrate possono essere oggetto di appositi Regolamenti adottati secondo i principi dell'Ordinamento nazionale richiamato all'Art. 1.
- 2) Le disposizioni dei Regolamenti riguardanti i singoli Tributi prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'Ordinamento nazionale già richiamato all'Art.1.

ARTICOLO 4 – ALIQUOTE E TARIFFE

- 1) Le aliquote e tariffe delle entrate sono determinati con deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, salvo quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
- 2) Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 3) Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4) Le tariffe per i servizi dovranno tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione della Amministrazione. In caso di mancata copertura dei costi sarà cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di Bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE

- 1) Non possono essere richiesti al contribuente/utente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI

- 1) Per l'applicazione delle agevolazioni valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
- 2) I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito dei specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
- 3) Salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser

direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

4) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 - FORMA DI GESTIONE

1) La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

2) Oltre alla gestione diretta, il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione in relazione a quanto di sposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in relazione a quanto definito dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 18/04/2016, n. 50.

3) L'affidamento della gestione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi dell'attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, di accertamento, di applicazioni delle sanzioni, di recupero dei crediti, di riscossione coattiva, contenzioso, oppure una sola di esse.

ARTICOLO 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2) In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale con rilevanza verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;

- f) all'occorrenza esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3) In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4) In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal dirigente o dal responsabile del servizio dell'ufficio tributi.

ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5) La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ARTICOLO 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1) L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente/utente per legge o regolamento.

2) Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo l'ufficio comunale riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere

provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

ARTICOLO 11 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento.

2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare

ARTICOLO 12 – RAPPORTI CON I CITTADINI

1) I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2) I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3) Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

4) Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5) Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

6) Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

ARTICOLO 13 – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1) Le notifiche vengono eseguite in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

Capo II – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 14 – RISCOSSIONE

1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3) La riscossione coattiva dell'entrata tributaria relativa ad avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019 avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al concessionario del servizio di riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, come modificato dal D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1) Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2) Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3) Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

- In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

4) Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività

dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

6) Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 16,00 (sedici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

7) In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

8) Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

ARTICOLO 16 – AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1) L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

TITOLO III – DILAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE E SANZIONI

Articolo 17 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
- c) in ogni caso l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.
- d) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 36 a 48 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 48 a 72 rate mensili.

2) Ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 (art. 1 comma 797 della legge 160/2019).

3) Il piano rateale predisposto dal Responsabile dell'entrata è firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese ai sensi dell'art. 1 comma 801 L. 27 dicembre 2019 n. 160.

4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente in allegato all'istanza di rateizzazione, deve presentare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere privo di reddito o di percepire solo reddito da pensione sociale, ovvero di trovarsi in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (redditi ultimo anno precedente o secondo anno precedente qualora non ancora scaduto il termine di presentazione). Le

persone fisiche devono presentare la documentazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare;

5) In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza.

6) Ai sensi del comma 799, dell'art.1, della legge di Bilancio 2020, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

7) Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in luogo del mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione. La decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi.

8) Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9) Per le somme di ammontare superiori ad € **35.000,00 euro**, (*trentacinquemila/00*) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

10) La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita clausola nella polizza fidejussoria di garanzia, con specifico richiamo al presente articolo.

11) Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di due punti percentuali.

12) Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 1 e seguenti del presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

13) Le dilazioni di pagamento non possono essere accordate in caso di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. I richiedenti decadranno altresì dal beneficio qualora la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo si sia successivamente rivelata falsa od incompleta, salva ogni altra sanzione prevista dalle norme in materia di autocertificazione.

14) Il funzionario responsabile può respingere l'istanza, motivando il relativo provvedimento, qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti oggettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

15) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle entrate non tributarie, anche se recepite in successivi atti di natura coattiva.

ARTICOLO 18 – LIMITI DI ESENZIONE PER RISCOSSIONE

- 1) Non si procede alla riscossione quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno risulta inferiore ad € 12,00, tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate.
- 2) Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 16,00.
- 3) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.
- 4) Il tasso annuo degli interessi è determinato dal tasso legale aumentato nella misura di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 5) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 19 – RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2) La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3) Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.
- 4) Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima comunica al contribuente interessato il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
- 5) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 20 – ACCOLLO

- 1) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 2) Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ARTICOLO 21– COMPENSAZIONE

- 1) Per lo stesso tributo è ammessa la compensazione fra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo accettata dal Comune, e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
- 2) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e per l'addizionale comunale IRPEF.
- 3) La richiesta di cui al comma 1, dovrà essere presentata all'ufficio almeno 15 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo e dovrà almeno indicare:
- 4) i dati identificativi del contribuente ed obbligatoriamente un recapito telefonico;
- 5) l'indicazione esatta del credito che intende utilizzare per la compensazione;
- 6) l'indicazione esatta del debito che intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione.
- 7) L'ufficio, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
- 8) In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

ARTICOLO 22 - COMPENSAZIONE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DEL DEBITORE E D'UFFICIO

- 1) Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - b) il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - c) il credito vantato;
 - d) la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
 - e) gli anni di riferimento.
- 2) Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
- 3) Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.

4) Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.

5) Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente

ARTICOLO 23 - COMPENSAZIONE SU PROPOSTA D'UFFICIO

1) Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2) Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3) La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:

- a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
- d) liquidazione contributi sociali.

ARTICOLO 24 – INTERESSI

1) La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, maggiorato di 2 punti percentuali.

2) Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 25 – CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1) L'applicazione delle sanzioni tengono conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

2) Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni.

ARTICOLO 26 – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1) Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, o da emergenze di natura sanitaria o da altre situazioni di emergenza individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo III - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 27 - DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1) Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..

2) Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ARTICOLO 28 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1) Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2) Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 30.

3) L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di San Ferdinando (RC) ; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

4) Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di

cui all'articolo 31.

5) L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:

- a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
- b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6) L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 29 - ISTANZA DI INTERPELLO

1) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2) All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4) L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 28;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un

parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 30 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE

- 1) La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
- 2) Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 3) Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di San Ferdinando (RC)

ARTICOLO 31 - EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

- 1) La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 2) Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 29 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 30 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
- 3) Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 4) Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 5) Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo IV – AUTOTUTELA

ARTICOLO 32– AUTOTUTELA - PRINCIPI

1) Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.

2) Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare l'interesse pubblico;
- b) ripristinare la legalità;
- c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
- d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.

3) Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.

4) Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.

5) L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.

6) Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

7) Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8) Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

ARTICOLO 33 – AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

1) Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

2) La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

3) All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

ARTICOLO 34 – PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA D'UFFICIO

1) Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

2) Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

3) Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.

4) Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ARTICOLO 35 - CONTEZIOSO TRIBUTARIO

1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3*bis* D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al funzionario Responsabile, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

2) Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

4) L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

5) Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

6) Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.

7) Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal sindaco.

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 36 – DISCIPLINA DELL' ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.

3) Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

ARTICOLO 37 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4) L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5) In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

ARTICOLO 38 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

ARTICOLO 39–ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1) L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
- d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 40 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2) L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.

3) L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.

4) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del

tributo.

6) Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 41 – ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1) La presentazione dell'istanza di cui all'art. 40 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 37.

2) In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4) Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ARTICOLO 42 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2) Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

ARTICOLO 43 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 17. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2) È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 17 in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 17, comma 5 con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

ARTICOLO 44 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2) L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ARTICOLO 45 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3) Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4) Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Capo VI - RECLAMO/MEDIAZIONE

ARTICOLO 46 - RECLAMO / MEDIAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE

1) L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti

oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.

2) Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

ARTICOLO 47 -EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI MEDIAZIONE

1) La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:

- interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
- apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
- sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

ARTICOLO 48 - TRATTAZIONE DELL'ISTANZA

1) La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.

2) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Entrate/Tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.

3) Il responsabile/la struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.

4) Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.

5) La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6) Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:

- a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
- b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

ARTICOLO 49 - ACCORDO DI MEDIAZIONE

1) Il responsabile/struttura dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:

- a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
- b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.

2) Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

ARTICOLO 50 - PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

1) Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997 (*ovvero:*) le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
- b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2) Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

ARTICOLO 51 – SANZIONI

1) A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 52 - MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE O ACCOGLIMENTO PARZIALE

1) In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2) Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

ARTICOLO 53 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

1) Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile/struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

2) Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

ARTICOLO 54 - IRREGOLARITA' NEL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1) Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.

2) In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3) Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 55 - DISPOSIZIONI FINALI

1) **A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:**

2) Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 09 del 05.05.2009 e s.m.i.;

3) Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.


4) Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 56 - ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Approvato e sottoscritto

▶ Il Sindaco- Presidente



f.to Prof. Andrea Tripodi


▶ Il Segretario Comunale

f.to Dr. Pietro Emilio

PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 09.07.2020



▶ Il Responsabile

f.to Serafino Scrugli


ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01.07.2020




▶ Il Segretario

f.to Dr. Pietro Emilio

È copia conforme all'originale.

Data 01.07.2020



▶ Il Segretario

Dr. Pietro Emilio

